

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XXV ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI
18 ottobre 1990 – 18 ottobre 2015

GIORNATA DI STUDIO

*Il Codice delle Chiese Orientali.
Problematiche attuali e sviluppi legislativi*
Roma, Sala San Pio X
3 ottobre 2015

Venticinque anni di cammino ecclesiale a “due polmoni”,

Em.mo Card. LEONARDO SANDRI
Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali

SALUTI ISTITUZIONALI

*Eminenze, Eccellenze,
Reverendi Sacerdoti, Religiosi e Religiose, Cari Studenti,*

Ringrazio il Cardinale Coccopalmerio e il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi per l'invito a prendere la parola all'inizio di questa importante giornata di studio, occasione preziosa per commemorare venticinque anni di un cammino ecclesiale che ha reso sempre più manifesto come la Chiesa Universale, secondo la nota espressione di San Giovanni Paolo II, “respiri a due polmoni”.

Il 18 ottobre 1990 è stato promulgato il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Questo rilevante evento legislativo, anch'esso situato per volontà del Supremo Legislatore ecclesiastico nel solco delle acquisizioni conciliari, ci ha consentito, e lo farà ancora, di approfondire i punti d'incontro culturali, ecclesiologici e istituzionali tra le tradizioni orientali e la tradizione latina, come pure il concreto e stimolante rapporto tra i due modelli cattolici di codificazione (CIC e CCEO).

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 e il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali del 1990, sono espressione dello stesso contesto temporale e, quindi, della stessa matrice culturale ed ecclesiologica; essa affonda le radici più immediate nel magistero del Vaticano II e rende più attendibili gli accostamenti tra l'uno e l'altro statuto giuridico, accostamenti voluti da San Giovanni Paolo II durante l'esortazione rivolta alla scienza canonica in una sede particolarmente qualificata quale la XXVIII Congregazione generale del Sinodo dei Vescovi.

In quella circostanza il Papa, accennando al nuovo *Corpus Iuris Canonici* costituito rispettivamente dal Codice latino, dalla Costituzione Apostolica *Pastor bonus* sulla Curia

romana e dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, affermava: «Nelle Facoltà di Diritto Canonico si promuova un appropriato studio comparativo di entrambi i Codici [...]», e soggiungeva l'esigenza che in ogni caso si assumessero iniziative intese a favorire «una

maggiore conoscenza di tutto ciò che costituisce la legittima *in unum conspirans varietas* del patrimonio rituale della Chiesa cattolica».¹

La mobilità umana oggi giorno è incrementata non solo dai moderni mezzi di trasporto, ma anche da una serie di eventi storico-politici; si pensi ad esempio ai tristi avvenimenti del Medio Oriente, che hanno sradicato centinaia di migliaia di cristiani, obbligandoli ad allontanarsi dalle terre dei loro antenati. Di conseguenza, milioni di cristiani appartenenti ad ogni tradizione orientale si trovano nell'Europa occidentale, nel Canada, negli Stati Uniti, in molti paesi dell'America latina e in Australia. Altre comunità si trovano anche nell'Africa e sparse nell'India.

Questa realtà comporta nuovi problemi di tipo pastorale e giuridico, che riguardano l'educazione e la formazione cristiana, la vita religiosa della famiglia, i matrimoni misti tra cattolici di diverse Chiese *sui iuris* e tra cattolici e acattolici, ecc. S'impone l'urgenza di considerare le conseguenze della presenza sempre più consistente di fedeli cattolici orientali nelle diocesi latine, nonché della conservazione dei loro riti, intesi come patrimonio spirituale, teologico, liturgico e disciplinare. È allora necessario che tutti, latini e orientali, tengano presenti le delicate implicazioni di una situazione che costituisce una vera sfida sia per la sopravvivenza dell'Oriente cristiano, sia per il ripensamento generale dei propri programmi pastorali. I Pastori della Chiesa latina a cui sono affidati i fedeli orientali sono invitati innanzi tutto ad approfondire la propria conoscenza circa l'esistenza e il patrimonio (teologico, spirituale, liturgico e disciplinare) delle Chiese orientali cattoliche. In secondo luogo, sono chiamati a farsi promotori e difensori del diritto dei fedeli orientali a vivere e pregare secondo la tradizione ricevuta dai Padri nella propria Chiesa (cfr. can. 39 CCEO)². Attuando e permettendo questo, le diocesi latine: «Vengono arricchite dal patrimonio proprio degli Orientali che vi si stabiliscono, sicché la conservazione di tale patrimonio va sostenuta e incoraggiata non solo dai pastori orientali ma anche da quelli latini dei territori di immigrazione, perché mirabilmente esprime la ricchezza variopinta della Chiesa di Cristo».³

Trascurare o, ancor peggio, ostacolare questo diritto dei fedeli orientali, perpetuerebbe la triste e deprecata esperienza della latinizzazione che, oltre a ledere un diritto dei fedeli, ha rischiato (e forse rischia ancora) di far perdere alla Chiesa cattolica le ricchezze dell'Oriente cristiano, che il Vaticano II considera patrimonio della Chiesa universale (OE

¹ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla presentazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, 25 ottobre 1990, *Nuntia* 31 (1990) 18 e 20.

² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Udienza alla Plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali*, 1° ottobre 1998, *L'Osservatore Romano*, 2 ottobre 1998, 5.

³ Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del CCEO, 6 gennaio 1996, nr. 10; cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Litt. Enc. Orientale Lumen*, 2 maggio 1995, n. 5.

5). È quindi da superare, ove sussistesse ancora, un servizio soltanto “di apparenza” agli orientali, in realtà tenendoli però lontani dalle loro Chiese madri.

Allora, perché tanta stima per le Chiese orientali? Perché «in esse risplende la tradizione apostolica tramandata dai Padri»; perché sono «di veneranda antichità», e infine perché questa tradizione «costituisce parte del patrimonio rivelato e indiviso della Chiesa universale» (OE 1); smarrirlo o comprometterlo costituirebbe una perdita irreparabile per tutta la Chiesa universale.⁴

Non dobbiamo inoltre dimenticare il compito ecumenico di queste Comunità orientali secondo i principi e gli orientamenti del Concilio Vaticano II e nell’applicazione della disciplina in vigore: per ragioni intrinseche queste Comunità sono naturalmente coinvolte nella questione ecumenica (OE 24).

In questi venticinque anni, ci siamo resi conto che non sempre i Codici risolvono tutti i problemi. Vi sono delle lacune da colmare in uno o in entrambi, soprattutto circa la retta amministrazione dei sacramenti: solo la prassi e il rispetto delle reciproche differenziazioni porterà a soluzioni eque.

Vi sono inoltre delle prospettive che vanno perseguite sia dagli Orientali cattolici sia dai Latini:

1. Recupero dell’autenticità per essere veri testimoni della propria Tradizione ecclesiale;
2. Inserimento con piena consapevolezza nel cammino della Chiesa, soprattutto laddove gli Orientali sono stati temporaneamente esclusi da circostanze storiche, per dare il loro contributo allo sviluppo della cattolicità;
3. Superamento della dispersione di forze e di progettualità per una robusta e ordinata crescita ecclesiale;

Per tutto questo occorre un’opera di formazione su vasta scala, mediante una più diffusa conoscenza reciproca, e collaborazione teologica, pastorale e caritativa. A questo riguardo, mi permetto di ricordare, che il Pontificio Istituto Orientale a cent’anni dalla fondazione, assieme alla Congregazione per le Chiese Orientali, vuole essere a servizio, in ambito canonico, storico, liturgico e teologico-patristico, non soltanto degli appartenenti alle Chiese Orientali *sui iuris*, ma anche di tutti i membri della Chiesa Latina che, ora più che mai, è chiamata ad aprirsi ad una conoscenza e ad una collaborazione nei propri territori con pastori e fedeli orientali.

I cristiani devono vivere pienamente la storia degli uomini, partecipare alla loro esistenza integrale, portare il loro contributo fattivo per migliorare la qualità e il bene dell’esistenza umana. E il migliore contributo cristiano verso i fratelli è andare verso di loro con l’intatta vitalità della propria cultura vissuta.⁵ Grazie.

⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Ai Vescovi della Chiesa Armena Cattolica*, 19 novembre 1992, S.I.C.O. Suppl. ai nn. 485-556, 52.

⁵ Cfr. EPARCHIA DI LUNGRO DEGLI ITALO-ALBANESI DELL’ITALIA MERIDIONALE, *Dichiarazioni e decisioni della 1ª Assemblea Episcopale 1995-1996*, Lungro 1997, 212-213.